

- (9) Si conclude pertanto in via definitiva che tutti i tipi di polvere di zeolite A quali definiti sopra sono considerati simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

#### 4. CAMPIONAMENTO

- (10) Il gruppo produttore esportatore bosniaco («Birac») ha ribadito la denuncia presentata durante la fase provvisoria dell'inchiesta, secondo la quale un produttore dell'Unione non inserito nel campione (Silkem d.o.o. o «Silkem») avrebbe dovuto essere pienamente consolidato nella risposta al questionario di un produttore dell'Unione che ha fatto parte del campione (MAL Magyar Aluminium o «MAL») dato che le due società sono collegate. Secondo la denuncia, accettando tale omissione si produce discriminazione tra i produttori dell'Unione e gli esportatori, dato che quando vi sono produttori esportatori collegati siti in paesi oggetto di un'inchiesta antidumping, tutti sono tenuti a presentare risposte ai questionari. Inoltre la Birac ha affermato che sia la MAL che la Silkem dovrebbero essere definite società che non hanno collaborato.
- (11) Tali argomenti non possono essere accolti. Per i motivi illustrati nel considerando 19 del regolamento provvisorio, sia la MAL che la Silkem hanno pienamente collaborato all'inchiesta. Si ricorda che la Silkem ha fornito informazioni rispondendo al modulo di campionamento e si è tenuto conto di tale società nei macroindicatori dei dati. Tuttavia la società non è stata inserita nell'elenco delle società appartenenti al campione in considerazione delle sue ridotte dimensioni. Per tale motivo la Silkem non ha dovuto presentare i cosiddetti microdati e di conseguenza essi non sono stati verificati. Inoltre, dato che le sue vendite del prodotto in esame sono relativamente limitate rispetto a quelle della MAL, non si ritiene che consolidando i dati della Silkem con quelli della MAL si otterrebbero differenze.
- (12) Inoltre, la presunta discriminazione tra produttori esportatori e produttori dell'Unione è ovviamente infondata perché le situazioni sono diverse. Da un lato, l'inchiesta in merito all'esistenza del dumping viene normalmente svolta a livello della società per la quale i servizi della Commissione devono calcolare un margine di dumping specifico per la società. Inoltre, un gruppo di produttori esportatori deve essere considerato nel suo insieme dato che, altrimenti, si rischia di incanalare le esportazioni attraverso la parte del gruppo con il livello di dazio più basso. Dall'altro lato, l'inchiesta sul pregiudizio intende esaminare se l'industria dell'Unione nel suo insieme patisca un notevole pregiudizio. Nel caso specifico i produttori dell'Unione appartenenti al campione dell'inchiesta sono stati considerati rappresentativi dell'intera produzione dell'Unione per quanto riguarda determinati indicatori di pregiudizio (microindicatori). Tale argomentazione è perciò respinta.
- (13) La Birac ha anche affermato che una società mineraria bosniaca, collegata alla MAL, che fornisce a tale specifico produttore dell'Unione una materia prima (bauxite) avrebbe dovuto collaborare all'inchiesta. Al riguardo si

osserva che la società mineraria era elencata nelle risposte al questionario della MAL. Inoltre, i costi associati all'approvvigionamento di bauxite e alla sua conversione in idrossido di alluminio sono stati integralmente riportati nel costo di produzione della MAL. Pertanto il gruppo MAL ha integralmente soddisfatto i requisiti informativi dei servizi della Commissione. Tale argomentazione è perciò respinta.

- (14) In mancanza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 16 a 20 del regolamento provvisorio.

#### 5. DUMPING

##### 5.1. Valore normale

- (15) Si ricorda che, in assenza di vendite rappresentative sul mercato nazionale, il valore normale è stato costruito a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.
- (16) Per costruire il valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) sostenute e la media ponderata dei profitti di ciascuno dei produttori esportatori che hanno collaborato, realizzati sulle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il PI, sono stati sommati alla media dei rispettivi costi di produzione durante tale periodo. Dato che non vi sono tipi distinti del prodotto in esame o del prodotto simile, è stato utilizzato un profitto medio. Se necessario, i costi di produzione e le SGAV sono stati adeguati prima di essere usati per verificare l'esistenza di normali operazioni commerciali e per la costruzione dei valori normali.
- (17) Dopo la pubblicazione delle conclusioni provvisorie la Birac ha presentato osservazioni riguardanti la fissazione del margine di profitto utilizzato per costruire il valore normale. Secondo la Birac, la metodologia impiegata viola l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base dato che, nel caso specifico, utilizzando il margine di profitto delle vendite non rappresentative sul mercato nazionale per costruire il valore normale si ottiene esattamente lo stesso risultato che si otterrebbe utilizzando i prezzi delle vendite non rappresentative sul mercato nazionale. Tale strategia priva di coerenza non può, secondo la Birac, essere il risultato della lettura combinata dell'articolo 2, paragrafo 3, e dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. La Birac ritiene inoltre che il margine di profitto utilizzato non sia né ragionevole né proporzionato, soprattutto rispetto al profitto di riferimento utilizzato per calcolare l'underselling.
- (18) Infine la Birac ha affermato che le vendite sul mercato nazionale, vista la loro natura, non dovrebbero essere considerate come effettuate nel corso di normali operazioni commerciali e quindi non dovrebbero essere impiegate per stabilire il valore normale.

